



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di decisione relativa ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", l'etichettatura e i nomi delle autorità responsabili del controllo della produzione

Dossier n° 78 -
3 dicembre 2024

Tipo e numero atto	<i>COM(2024)517</i>
Data di adozione	<i>31 ottobre 2024</i>
Base giuridica	<i>Art. 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</i>
Settori di intervento	<i>Foreste, norme di commercializzazione, paesi terzi, arboricoltura, piante, prodotti originari, importazioni, propagazione vegetale, sementi, legislazione forestale</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>6 Novembre 2024 ---XIII Commissione Agricoltura</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>22 gennaio 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

Oggetto della proposta

Il 31 ottobre 2024 la Commissione europea ha presentato una [proposta modificata](#) di decisione volta ad estendere ai **materiali forestali di moltiplicazione** della categoria "**controllati**", prodotti in alcuni paesi terzi nel rispetto delle norme OCSE sulle sementi, ai fini della loro importazione, il vigente [regime](#) d'equivalenza alla normativa dell'UE. A tal fine, la proposta aggiorna la vigente [decisione](#) del Consiglio in materia, introduce disposizioni in materia di **etichettatura** e individua correttamente le **autorità responsabili dell'ammissione e del controllo** nel paese di produzione.

L'atto in esame modifica e sostituisce una [proposta di decisione](#) di identico contenuto presentata il 4 settembre 2024, cambiandone la base giuridica e determinandone la **procedura da non legislativa a legislativa** (cfr. l'apposito paragrafo del presente dossier). modifica consente di sottoporre la proposta della Commissione alla valutazione dei parlamenti nazionali sulla conformità al principio di sussidiarietà.

Una volta entrata in vigore, la proposta sostituirà l'**autorizzazione temporanea** concessa dalla Commissione europea nel 2021 con [decisione di esecuzione](#), in virtù della quale **ogni Stato dell'UE**, fino al **31 dicembre 2024** può decidere se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", prodotti in un determinato paese terzo, presentano le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e valutarne la conformità alla normativa dell'UE. Nella relazione illustrativa si ricorda che vista l'imminente scadenza di tale autorizzazione, la proposta dovrebbe poter essere approvata in tempo per essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Contesto e finalità

Le norme vigenti, di cui alla decisione [2008/971/CE](#), stabiliscono le condizioni di importazione nell'UE di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle seguenti categorie: "**identificati alla fonte**", "**selezionati**" e "**qualificati**", prodotti in alcuni paesi terzi specificati (**Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, negli Stati Uniti, in Svizzera e Turchia** elencati nell'Allegato I) che operano nel rispetto del [sistema OCSE per sementi e piante forestali](#), ovvero il **sistema di certificazione** per i materiali forestali destinati al **commercio internazionale**.

Al riguardo, si rammenta che nel 2013 il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato per includervi, in aggiunta alle categorie sopra richiamate che fanno parte del sistema dal 2011, i materiali forestali di moltiplicazione della **categoria "controllati"**.

Nei paesi terzi contemplati dalla direttiva le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione prevedono che durante la raccolta, la trasformazione in sementi e la produzione postime, abbia luogo un'ispezione ufficiale in campo. In tali paesi, le misure nazionali che regolano i sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il citato sistema OCSE per sementi e piante forestali. Inoltre, tali norme nazionali prevedono che sementi e postime appartenenti alle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati" vengano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi in conformità con il sistema OCSE per sementi e piante forestali.

La Commissione ricorda che la misura si rende necessaria per l'assenza di una norma a livello dell'UE in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati".

Avendo valutato le norme nazionali dei paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria "controllati", la Commissione ritiene che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base possano essere considerate equivalenti a quelle stabilite dalla [direttiva](#) dell'UE sulla commercializzazione; prende, inoltre, atto del fatto che denominazioni e recapiti di alcune delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione vigente, devono pertanto essere aggiornati.

In premessa, si sottolinea che **sementi o postime** della **categoria "controllati"** potrebbero essere ottenuti ricorrendo alla **modificazione genetica**. La Commissione europea ritiene pertanto che, al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, tali materiali dovrebbero recare nell'etichetta **OCSE** e nell'**etichetta** o nel **documento** del fornitore chiara indicazione del ricorso o meno a tale tipo di tecnica (così come avviene per la categoria dei materiali "qualificati"). Conseguentemente, la proposta aggiorna con tale disposizione la decisione [2008/971/CE](#).

L'iniziativa viene definita **tecnica e di interesse limitato** per il grande pubblico, e per tale ragione nella relazione si legge che **non sono state condotte consultazioni pubbliche, né sono stati consultati i portatori di interessi**.

Trattandosi di un intervento di attuazione di norme vigenti basato sui richiamati sistemi OCSE e sui metodi dell'**Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA)** e considerato **privo di impatti economici, sociali o ambientali** – anche in assenza di segnalazioni da parte di autorità competenti, paesi terzi, od operatori – la Commissione europea **non** ha ritenuto necessario accompagnare la proposta con una **valutazione di impatto**.

Poiché mira a salvaguardare la regolare prosecuzione del commercio di materiali forestali di moltiplicazione e il mantenimento di un approvvigionamento costante di materiali forestali di moltiplicazione di elevata qualità nell'Unione, la proposta – che non incide sul bilancio - è ritenuta coerente con la [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) e contribuisce alle politiche generali della [politica agricola comune](#) e del [Green Deal europeo](#), nonché alla legislazione e alle strategie correlate: la [normativa europea sul clima](#), la nuova strategia dell'UE di [adattamento ai cambiamenti climatici](#), la nuova [strategia dell'UE per le foreste per il 2030](#) e la [strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030](#).

Base giuridica

Innovando rispetto alla proposta presentata in precedenza, la base giuridica viene individuata dalla Commissione nell'[articolo 43, paragrafo 2](#) del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** che costituisce la base giuridica per l'adozione – con **procedura legislativa ordinaria** - delle misure necessarie per l'organizzazione comune dei **mercati agricoli** e al perseguimento degli **obiettivi della politica agricola comune (PAC)**.

Nella proposta originaria la base giuridica era invece individuata nell' articolo 19, paragrafo 2, della [direttiva](#) vigente **relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione**

In base a tale ultima disposizione, il Consiglio, su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, determina la specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui commercializzazione può essere autorizzata nell'ambito dell'UE.

La ripresentazione della proposta con questa nuova base giuridica e il suo passaggio alla procedura legislativa ne consente l'esame da parte di parlamenti nazionali per poter valutarne la conformità al principio di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.

Sussidiarietà

Nella relazione illustrativa la Commissione europea sottolinea che la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione rientrano nella **competenza concorrente** dell'Unione e degli Stati membri. Considerato che il settore è già stato oggetto di ampia regolamentazione a livello dell'Unione, la Commissione ritiene che la relativa legislazione deve essere considerata di competenza prevalente delle istituzioni dell'Unione europea, come stabilito **all'articolo 2, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, in base al quale "quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria".

La Commissione ribadisce altresì che i principali **obiettivi** di tale settore non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello degli Stati membri anche per la **natura transfrontaliera** delle minacce poste dalla crisi climatica e delle sfide derivanti dalle esigenze di protezione della biodiversità e sviluppo sostenibile, concludendo, pertanto che, in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del **Trattato sull'Unione europea (TUE)**, l'Unione può adottare un approccio comune per quanto riguarda l'importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione.

Proporzionalità

Nella relazione introduttiva la Commissione europea ritiene rispettato il principio di proporzionalità in quanto la proposta presentata costituirebbe come l'unica forma possibile e

adeguata di intervento dell'UE in materia, limitandosi a concedere, ai fini della loro importazione nell'UE, l'equivalenza al diritto dell'Unione ai **materiali forestali di moltiplicazione** della categoria "**controllati**" prodotti in paesi terzi specificamente individuati, purchè siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme dell'UE vigenti.

Nel caso di materiali di moltiplicazione (**sementi e postime**) è introdotta una misura specifica (che modifica l'Allegato II della decisione 2008/971/CE) che prescrive che l'**etichetta** OCSE e **l'etichetta o il documento del fornitore** deve indicare se è stato fatto ricorso a tecniche di **manipolazione genetica**.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Presso il Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla **Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale** (AGRI), che il 12 novembre scorso ha nominato relatrice la deputata **Veronika Vrecionová** (Conservatori e riformisti europei/Cechia). La relatrice ha depositato un emendamento volto ad anticipare l'entrata in vigore del provvedimento approvato lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire che sia vigente prima della scadenza della decisione di esecuzione, che al momento autorizza gli Stati membri a decidere.

La proposta è stata altresì assegnata in sede consultiva alla **Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare** (ENVI), che si è astenuta dal rendere un parere.

Indicativamente la plenaria del Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi tra il 17 e il 19 dicembre prossimi.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta in corso da parte del **Senato polacco** e del **Parlamento svedese**. Presso quest'ultimo lo scorso 14 novembre la Commissione per l'ambiente e l'agricoltura si è pronunciata positivamente sulla conformità al principio di sussidiarietà.